

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

SEZ.II Q

MOTIVI AGGIUNTI AL RIC. N. 600/2021

c.c. 2.2.2021

PER i Sigg.ri **Germano Alberini, Walter Assaiante, Andrea Banzi, Paola Bianchi, Nico Bracco, Claudi Sonnj, Laura De Bianchi, Peter De Rossi, Dorota Maria Gron, Ugo Grosso, Antonio Bruno, Anna Katarzyna Dudko, Luca Falini, Damiano Gava, Fabio Grimaldi, Ketty Grisetti, Daniela Leoci, Cinzia Mattera, Loris Magrini, Consuelo Moruzzi, Francesco Musci, Viviana Pasqualoni, Pasotto Corrado, Stefania Pierantoni, Laura Puccini, Claudio Santin, Domenico Zaccaria, Zago Aron, Chiara Zannoni ed Elisabetta Zannoni**, tutti in qualità di esercenti lo spettacolo viaggiante, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, come da deleghe in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.ta Antonella Anselmo e dall'Avv. Pierpaolo Carbone,

ricorrenti

CONTRO il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo**, Direzione Generale per lo Spettacolo, in persona del Ministro in carica, con l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma;

resistente

E NEI CONFRONTI DI Sig. **Manuel Torboli**, residente in Via Ticino 9, Silvi (64028 Teramo)

controinteressato

PER L' ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE

del D.M. n. 559, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 3 dicembre 2020 “*Riparto quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 per l'incremento delle risorse destinate al sostegno delle imprese di esercizio dio spettacolo viaggiante, nel quale, tento conto del protrarsi della situazione emergenziale da COVID-19 e delle consequenziali misura di contenimento del contagio che hanno significativamente ricadute sul settore dello spettacolo viaggiante, ritenuto*



necessario rafforzare la misura di sostegno alle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante”, nella misura in cui richiama l’Avviso pubblico concernente “Fondo emergenza Covid 2020-Spettacolo viaggiante” di cui al Decreto del Direttore Generale Spettacolo rep. n. 892 del 28 maggio 2020 (**all.**);

nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti e conseguenti, ancorché incogniti, in ordine all’erogazione dei nuovi contributi ex DM 26 ottobre 2020 n. 480 per Spettacolo viaggiante ai soli soggetti già ammessi, a seguito dell’avviso pubblico del 28 maggio 2020.

FATTO

1. Con atto notificato in data 12.1.2020 gli esponenti hanno presentato ricorso all’instato Tribunale per ottenere l’annullamento previa sospensiva dei seguenti provvedimenti:

- dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 18 novembre 2020, da ultimo modificato in data 30 novembre 2020 in materia di contributi Covid per Spettacolo viaggiante, in virtù del quale si comunicava che *“l’integrazione delle risorse disposte con D.M. 480 del 23 ottobre 2020 è destinata ai soggetti già ammessi, a seguito dell’avviso pubblico del 28 maggio 2020, sempre dietro verifica di regolarità contributiva”* e, dunque, di tutti gli atti di erogazione ai medesimi soggetti;

- del Decreto di assegnazione n. 2176 del 3 dicembre 2020 che dispone *“l’integrazione delle risorse di cui al D.M. 480 del 26 ottobre 2020 è da distribuire tra gli ammessi secondo quanto disposto dal D.M. 28 aprile 2020, così come modificato dal D.M. 10 luglio 2020, ovvero “ripartite tra i soggetti beneficiari in parti uguali”* così approvando l’elenco definitivo dei beneficiari, comprensivo delle riammissioni per un totale pari a Euro 7.670,50 per ciascun beneficiario (art. 1) nonché, relativamente al precedente elenco ammessi (art. 2 con relativo Allegato A) per l’ulteriore somma, in integrazione, di euro 3.786,50 ciascuno di cui al DM 480 del 26 ottobre 2020 per un totale lordo di 4.861.866,00 euro;

- del Decreto di assegnazione e riammissione Spettacolo viaggiante DDG del 12.11.2020 in riferimento D.M. 28 aprile 2020 n. 211 nella versione da ultimo modificata il 30 novembre 2020 oggetto di integrazione di pubblicazione in data 31 dicembre 2020;

- del Decreto assegnazione e riammissione n. 2114 del 26.11.2020 pubblicato in data 1 dicembre 2020; nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti e conseguenti, ancorché incogniti, in ordine all’erogazione dei nuovi contributi ex DM 26 ottobre 2020 n. 480 per Spettacolo viaggiante *ai soli soggetti già ammessi, a seguito dell’avviso pubblico del 28 maggio 2020.*

2. A sostegno del gravame proposto - affidato a tre motivi di doglianza così rubricati *“I) Violazione degli artt. 89 e 183, comma 11-quater del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 in relazione all’art. 1 Legge 18*



marzo 1968 n. 337, nonché agli artt. 3, 9 e 97 Cost..”, II) *Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della par condicio. La Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid 19”, cd. Temporary Framework, 29.6.2020”, “III) Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del giusto procedimento, della motivazione e del contrasto con gli esiti dell’istruttoria e dell’integrazione d’efficacia”*- i ricorrenti hanno premesso:

i) di agire in giudizio in qualità di esercenti nel settore dello spettacolo viaggiante - come definito dalla L. 18 marzo 1968 n. 337 (che ne riconosce la funzione sociale e ne promuove lo sviluppo ed il consolidamento) e sottoposto alle attività di tutela e valorizzazione della Direzione Generale per lo Spettacolo presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali ed il Turismo – rimasti ingiustamente fuori dalla platea dei beneficiari delle risorse del Fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo, istituito dal Decreto Cura Italia, nell’ambito delle misure straordinarie e urgenti adottate dal governo italiano per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

ii) che, in particolare, per quanto riguarda lo Spettacolo viaggiante, il Ministero aveva emanato il D.M. 28 aprile 2020 n. 211 recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’art. 89 del decreto legge n. 18 del 2020”*, secondo il quale le risorse si sarebbero dovute ripartire in parti uguali per ciascun beneficiario e quindi devolute ai soggetti *“che presenteranno domanda nel rispetto dei seguenti requisiti: avere sede legale in Italia, essere in possesso di licenza di esercizio di spettacolo viaggiante ai sensi dell’art 68 e/o 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto l’8 giugno 1931 1931, n. 773; aver dichiarato per l’anno 2018 un reddito di impresa non superiore a 50.000 euro; essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali”*;

iii) che detto Decreto rinviava ad un successivo Avviso la determinazione delle modalità e scadenze per la presentazione delle domande di contributo (nonché per le verifiche documentali e per l’assegnazione dei contributi), poi emanato con Decreto del Direttore generale Spettacolo n. 892 del 28 maggio 2020, contenete appunto l’*“Avviso pubblico per l’assegnazione ed erogazione dei contributi alle imprese di esercizio di Spettacolo Viaggiante previsti dal art.89 d.l. 17 marzo 2020 nr.18 – D.M. 28 aprile 2020 n. 2118 (l’Avviso 28 maggio 2020)*, il quale all’art. 1 specificava i requisiti e le modalità di partecipazione;

iv) che con successivo D.M. 30 luglio 2020, il Ministero, dando atto di ulteriori modifiche intervenute nel corso della procedura (regolarità contributiva per il 2020 ecc.), **senza pubblicare un nuovo Avviso**, disponeva l’ammissione al contributo di cui al Decreto del Direttore generale Spettacolo n. 892 del 28 maggio 2020 dei soggetti indicati nell’allegato A, *“Istanze ammesse”*, per un totale di 1272 organismi, per un importo lordo pari a euro 3.884,00



ciascuno, “*salva e impregiudicata la facoltà della Direzione Generale Spettacolo di procedere alle verifiche e ai controlli di cui all’art. 4 del D.M. 28 aprile 2020, n. 211*”; dal punto di vista operativo, interveniva apposita convenzione tra l’INPS e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’erogazione del contributo a sostegno delle imprese di esercizio di Spettacolo Viaggiante, ex articolo 1, comma 1, del D.M. 28 aprile 2020, n. 211, con la quale si demandava all’INPS la verifica della regolarità contributiva (come reinterpretata successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande) dei soggetti ammessi a beneficio;

v) che, *medio tempore*, perdurando lo stato emergenziale e, dunque, il divieto di svolgere le attività culturali *de quibus*, aumentavano gli stanziamenti per il settore della Cultura e i conseguenti provvedimenti amministrativi di “integrazione” delle risorse (a valere sempre sul Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) specificatamente destinati al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante, tra cui il D.M. 26 ottobre 2020 rep. 480, seguito, a sua volta, dall’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 18 novembre 2020, da ultimo modificato in data 30 novembre 2020 in materia di contributi Covid per Spettacolo viaggiante, con il quale si comunicava che “*l’integrazione delle risorse disposte con D.M. 480 del 23 ottobre 2020 è destinata ai soggetti già ammessi, a seguito dell’avviso pubblico del 28 maggio 2020, sempre dietro verifica di regolarità contributiva*”; per l’effetto, in forza anche delle previsioni di cui al Decreto assegnazione e riammissione n. 2114 del 26.11.2020, pubblicato in data 1 dicembre 2020 e, ancora, al Decreto di assegnazione n. 2176 del 3 dicembre 2020 - pubblicato insieme all’allegato A contenente l’elenco definitivo dei soggetti ammessi ai contributi *de quibus*, all’esito delle integrazioni e/o riammissioni disposte -, tutte le erogazioni ulteriori, scaturenti dal D.M. 26 ottobre 2020 rep. 480, venivano di fatto riservate esclusivamente ai soggetti che avevano presentato domanda sull’Avviso del 28 maggio 2020, senza procedere a pubblicazione di nuovo Avviso al fine di ampliare la platea dei soggetti beneficiari tra gli aventi diritto

* * *

Nel medesimo contesto provvedimentale si inserisce il D.M. oggetto della presente impugnazione, avente ad oggetto il “*Riparto quota parte del Fondo di cui all’articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 per l’incremento delle risorse destinate al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante, nel quale, tenuto conto del protrarsi della situazione emergenziale da COVID-19 e delle consequenziali misura di contenimento del contagio che hanno significativamente ricadute sul settore dello spettacolo viaggiante, ritenuto necessario rafforzare la misura di sostegno alle*



imprese di esercizio di spettacolo viaggiante” e pubblicato in data 3.12.2020 sul sito istituzionale, con il quale il MIBACT ha ulteriormente incrementato di euro 5 milioni per l’anno 2020 a valere sul Fondo emergenze di parte corrente di cui all’art. 89 del decreto legge 117 marzo 2020 n. 18, conv. con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.

Ebbene, anche tale Decreto, per quanto vada a rimpinguare, con altri 5 milioni di euro, il Fondo emergenze appositamente istituito per sostenere il settore dello spettacolo viaggiante, s’appalesa lesivo dell’interesse dei ricorrenti nella misura in cui richiamandosi, nelle premesse, all’Avviso pubblico del 28 maggio 2020 n. 892, preannuncia **l’ennesima assegnazione** rivolta agli stessi soggetti che avevano già presentato domanda di contributo ai sensi dell’Avviso n. 892 del 28 maggio 2020, con illegittima e illogica esclusione di quanti, pur lavorando nello spettacolo viaggiante, ancora colpito dal blocco pandemia, non hanno finora avuto la possibilità di essere ammessi, per mancata indizione di una nuova selezione. E ciò in assenza di allegazione di un concreto interesse pubblico alla limitazione della partecipazione.

Con ciò andando a tradire l’intento che ha mosso l’allocazione ministeriale delle risorse di cui al D.M. 28 aprile 2020, come desumibile anche dalle dichiarazioni ufficiali rese dal Ministro Franceschini, in occasione dell’adozione delle misure *de quibus* (“*Nessun artista verrà dimenticato, nessun attore, nessun musicista così come nessun lavoratore del mondo dello spettacolo. Questo ulteriore stanziamento contribuisce a rispondere alle tantissime piccole realtà che operano nei settori del teatro, della musica, della danza, del circo prive del sostegno statale e pertanto esposte a maggiori incertezze. Un mondo fatto di professionisti abituati a vivere del proprio talento che ora conoscono un momento di dura difficoltà e meritano il pieno sostegno delle istituzioni*”).

DIRITTO

1) Violazione degli artt. 89 e 183, comma 11-*quater* del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 in relazione all’art. 1 Legge 18 marzo 1968 n. 337, nonché agli artt. 3, 9 e 97 Cost.. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della *par condicio*. Disparità di trattamento. Violazione dell’art. 107 TFUE, alla luce anche delle previsioni di cui alla Comunicazione della Commissione “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid 19*”, cd. *Temporary Framework*”.

Come già accennato, l’art. 1 della Legge 337/1968 stabilisce che “*Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore*”.

Per contrastare gli effetti economici conseguenti ai provvedimenti restrittivi che di fatto hanno congelato tutte le attività culturali per esigenze di contenimento dei rischi di diffusione del



COVID-19, lo Stato ha introdotto una serie di misure di sostegno economico, coerentemente alle politiche attive delle Istituzioni europee.

Per il settore di cui è causa – lo spettacolo viaggiante – è stato emanato l'articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27. Detto articolo prevedeva l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabiliva che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, fossero ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Successivamente altri stanziamenti sono seguiti a fronte dell'emanazione di nuovi provvedimenti governativi di sospensione delle attività culturale di cui trattasi, determinati dalle ondate pandemiche manifestatesi a decorrere da settembre 2020.

Ebbene, la disposizione di legge ha valenza compensatoria, generale e uniforme, nei confronti dell'intero settore, senza autorizzare in alcun modo il Ministero ad inserire criteri restrittivi o clausole di esclusione – diretta o indiretta - dall'accesso ai contributi da elargire.

In altri termini, la *ratio* della legge è nel senso di favorire la più ampia partecipazione da parte degli operatori colpiti, in modo omogeneo e indifferenziato, dai nuovi provvedimenti restrittivi del Governo (i.e. *le misure di contenimento*).

Di talché il D.M. del 3 dicembre 2020 n. 559, che sembra destinare le nuove risorse ai medesimi soggetti che hanno partecipato all'Avviso 28 maggio 2020, i cui termini sono ampiamente scaduti, impedisce a coloro che all'epoca non hanno presentato domanda, di accedere ai nuovi benefici. E quindi, anche detta misura, lungi dal potenziare la portata del sostegno al settore dello spettacolo viaggiante, perpetua l'ennesima violazione della *par condicio* tra categorie di soggetti, operanti nello stesso settore merceologico (*rectius*, culturale), con innegabili effetti distorsivi della concorrenza.

Ad oggi, infatti, risulta che solo il 25% degli esercenti lo spettacolo viaggiante, gravemente colpiti dalla crisi, hanno potuto beneficiare delle misure di sostegno governative. L'altro 75% continua a rimanere nell'ombra – tenuto a sopportare i costi fissi - senza che gli venga concessa la possibilità di partecipare ad una nuova selezione, pur a fronte della nuova ondata pandemica e dell'ulteriore erogazione dei fondi pubblici all'uopo stanziati, giusta D.M. 3 dicembre 2020 n. 559.



Così consegnato, l'intervento statale – inibendo il più ampio accesso delle misure compensative previste in via generale e stratta dalla normativa emergenziale - non può che essere elusivo delle finalità della legge istitutiva del Fondo extra FUS.

Con ciò disattendendo lo spirito che ha mosso lo stanziamento delle risorse in parola, avvenuto sotto l'egida dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale, al paragrafo 2, lettera b), dispone che sono compatibili con il mercato interno gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e, al paragrafo 3, lettera b), dispone che possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro (previa approvazione della Commissione UE, al fine di valutare il carattere mirato alla finalità e la loro adeguatezza e proporzionalità).

Dunque, gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di Covid-19, ad esempio, i danni causati direttamente dai divieti che impediscono al beneficiario di esercitare la sua attività economica.

Su tale base, il 19 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM (2020) 1863 final “*Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*», un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all'economia nel contesto della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

Il *Temporary Framework* è stato integrato il 3 aprile, con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 final, ulteriormente modificato ed esteso l'8 maggio, con la Comunicazione (C(2020) 3156 final) e il 29 giugno, con Comunicazione C(2020) 4509. Inizialmente, la scadenza di applicabilità del quadro temporaneo era stata fissata al 31 dicembre 2020, fatta eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 giugno 2021.

Con una quarta ed ultima modifica al quadro, la Commissione, il 13 ottobre scorso, ha prorogato tale scadenza al 30 giugno 2021, ad eccezione che per i regimi di aiuto alla ricapitalizzazione che vengono prorogati per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021. Prima del 30 giugno 2021 la Commissione valuterà ulteriori modifiche e proroghe, sulla base di considerazioni di politica della concorrenza o economiche.

In particolare, per quel che qui interessa, con la quarta modifica, la Commissione ha autorizzato la mano pubblica a sobbarcarsi i **costi fissi** delle aziende in difficoltà, con l'obiettivo dichiarato di continuare a permettere ai governi di sostenere l'economia. Gli Stati membri possono quindi prevedere di contribuire ai costi fissi delle imprese per le quali il focolaio di



COVID-19 ha determinato la sospensione o riduzione della loro attività, in termini di calo del fatturato¹.

In tale cornice fattuale-giuridica, mutevole nel tempo, non vi è chi non veda come le misure di aiuto oggetto della presente impugnazione, rientrando a pieno titolo fra quelle contemplate dal quadro temporaneo, per essere compatibili con l'art. 107 TFUE cit, devono mirare a garantire un giusto equilibrio tra gli effetti positivi dell'assistenza alle imprese e gli eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno.

Infatti, solo un'applicazione imparziale e proporzionata delle misure di sostegno nazionali possono aiutare in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia di COVID-19, limitando nel contempo indebite distorsioni del mercato interno, preservando l'integrità di quest'ultimo e garantendo condizioni di parità tra tutti gli operatori economici.

Sostenere **tutte** le imprese del comparto culturale, contribuendo temporaneamente a coprire almeno una parte dei loro costi fissi, può essere l'unico modo efficace per sopperire al fabbisogno di liquidità, evitare il deterioramento del capitale e permettere agli operatori di proseguire nelle loro attività commerciali (*rectius*, culturali), scongiurando la fuoriuscita dal mercato.

Viceversa, una distribuzione parziale e limitata di contributi pubblici, a beneficio solo di alcuni soggetti, ha l'effetto inevitabile di alterare l'equilibrio del settore: ed è evidente che per il 75% degli esercenti lo spettacolo viaggiante², in difetto di un aiuto pubblico, non sarà più sostenibile sopportare i costi fissi necessari a sopravvivere.

¹ L'aiuto è concesso alle imprese che hanno subito un calo di fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019. L'importo complessivo dell'aiuto non deve superare 3 milioni di euro per impresa. I costi fissi sono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i costi variabili sono sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono quelli non coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) e non coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal *Temporary Framework* e/o sostegno da altre fonti. Gli aiuti per i costi fissi non sono quindi cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. L'intensità di aiuto non deve superare il 70% dei costi fissi non coperti, tranne per le micro e piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90% dei costi fissi non coperti. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle micro imprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione

² In Italia si stimano in oltre 5.000 le imprese, in mancanza di dati ufficiali, che svolgono attività di spettacolo viaggiante. Tale terminologia identifica, da oltre settant'anni, la gestione di attrazioni, siano esse installate temporaneamente nei luna park, ovvero nei piccoli e grandi parchi permanenti di divertimento di genere tematico ed acquatico. Queste attività, della quale il legislatore ha riconosciuto la "funzione sociale" (art. 1 l. 18 marzo 1968, n. 337), consistono nella conduzione e gestione di circa 150 diverse tipologie di attrazioni, opportunamente rubricate per tipologia in un decreto interministeriale, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge citata di concerto tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Interno. L'esercizio di tali attrezzature – tra le quali sono presenti anche attrazioni molto complesse (ruote panoramiche, grandi ottovolanti, autoscontri ecc.) – viene svolto dai titolari di una licenza comunale, di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., rilasciata ai richiedenti. Nello spettacolo viaggiante itinerante, inoltre, le attrazioni sono soggette a reiterate operazioni di montaggio e smontaggio, comunque di manutenzione, nei vari luna park, per tutelare la sicurezza del pubblico e dei lavoratori del settore. A ciò si aggiungano altri costi fissi legati all'esercizio di tali attività, quali, a titolo meramente esemplificativo: tasse, imposte, spese per consumi (acqua e corrente elettrica), SIAE, canoni per occupazione temporanea di suolo pubblico, premi di assicurazione, contributi INPS, ecc.



Da qui il rischio di scomparire definitivamente dal mercato.

2) Erogazioni illegittime. Violazione del D.M. 28 aprile 2020 n. 211. Mutamento dei requisiti di partecipazione. Violazione della *par condicio*.

Con la memoria in data 28.1.2021 (pag. 6), l'Avvocatura di Stato riferisce degli esiti confusi dell'istruttoria che avrebbe condotto alle erogazioni. Dette incertezze riguardavano il requisito della regolarità contributiva richiesta per accedere ai contributi (art. 2 D.M. 28 aprile 2020 n. 211 e Avviso 28 maggio 2020).

A fronte di tali incertezze il Ministero ha chiesto un parere all'Ufficio Legislativo. Questo, in data 5 novembre 2020, rilevava che il possesso del requisito della regolarità contributiva per l'accesso al contributo doveva sussistere al momento della percezione e del pagamento, non già al momento della domanda, ritenendo lecita la sua regolarizzazione successiva alla scadenza dei termini.

Appare allora evidente come detta interpretazione incida sulla *par condicio*, posto che la gran parte degli esercenti, interpretando alla lettera la richiesta di requisito di regolarità contributiva, da attestare al momento della domanda, non hanno partecipato, non potendo neanche immaginare che il Ministero avrebbe consentito una regolarizzazione a procedura conclusa.

Ma la cosa più grave è che i nuovi contributi non sono stati assegnati previo nuovo avviso di partecipazione, sicché l'esclusione originaria ha prodotto effetti ancor più drammatici a fronte dei nuovi stanziamenti e della mutata cornice giuridica.

Se la situazione economica era già difficile da sostenere nei primi mesi, oggi è divenuta impossibile. Sicché tanti operatori dovranno chiudere le proprie attività, scomparendo da tale settore di mercato. E ciò a fronte di una scelta amministrativa del tutto illogica, discriminatoria, contraria al diritto unionale e priva di uno specifico interesse pubblico.

Sulla sospensiva.

In merito al *periculum in mora* si rappresenta che il mancato accesso ai contributi, pur dovuti, si tramuta in danno grave e irreparabile per gli esercenti oggi ricorrenti, su cui ci si riserva di scrivere ulteriormente.

Peraltro, nel necessario compito di bilanciamento tra opposti interessi non può non rilevarsi come soddisfi finalità di carattere generale l'equa e imparziale ripartizione di risorse pubbliche, a fronte di disposizioni di legge vevoli, indistintamente, per l'intero settore colpito dalle medesime misure di contenimento per le note ragioni di salute pubblica.

P.Q.M.

si confida nell'accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti e dell'unita istanza cautelare.



Salvezza di spese ed onorari.

Documenti come da separato indice.

Ai fini del TU spese di giustizia, si dichiara che, trattandosi di ricorso in materia di lavoro, il C.U. è pari a Euro 300.

Roma, 29.1.2021

Avv.ta Antonella Anselmo

Avv. Pierpaolo Carbone

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ad ogni effetto di legge, si dichiara che la presente copia analogica è conforme dall'originale digitale dal quale è estratta.

Roma, 29.1.2021

Avv.ta Antonella Anselmo